

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore JANNUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1965

#### Istituzione delle Corti militari d'appello e della presidenza tecnica degli organi giudiziari militari

ONOREVOLI SENATORI. — Fa parte dei principi di tutela della persona umana, universalmente accettati nella giustizia penale, il sistema della riparazione, nei limiti del possibile, degli errori giudiziari, inevitabili a causa della natura umana dei giudici.

Il criterio generalmente adottato e accolto dal nostro ordinamento processuale penale è, nei giudizi, quello del doppio esame di merito e di un esame di legittimità, riservato alle Corti di cassazione e ai Tribunali supremi.

A questa regola si sottraevano in Italia le Corti d'assise contro le sentenze delle quali non era ammesso che il ricorso per Cassazione, ma la legge 10 aprile 1951, n. 287, creò, ispirandosi agli accennati principi anche per esse il grado d'appello.

La questione ora si pone per la giustizia militare in cui vige la norma di un solo grado di giurisdizione di merito e del ricorso al Tribunale supremo militare.

La diversità, in questo campo, tra giustizia ordinaria e giustizia militare non appare giustificata da alcuna ragione valida.

Non è questione di maggior rigore che la giustizia militare richiederebbe, perchè — a parte che un problema del genere non esiste, non essendovi giustizia meno o più rigorosa — la esigenza della riparabilità dell'errore si pone con eguale, anzi con maggiore impellenza, anche di fronte al giudice più severo.

Il problema dei rimedi sorge, come si è detto, dalla fallibilità del giudice e questa è comune a chiunque eserciti la difficile arte del giudicare.

Il giudice militare è fallibile quanto quello ordinario e non si comprende, quindi, perchè i suoi errori non debbano essere eliminati o corretti.

Il sistema vigente è, evidentemente, il residuo di viete concezioni, secondo cui i vari gradi di giurisdizione potevano apparire come mezzi diretti a favorire la posizione dell'imputato, consentendogli di far svanire nel tempo l'impressione del fatto o la efficacia delle prove e, comunque, di far ritardare la condanna definitiva. Ciò può non essere apparso incompatibile con un tipo di

giustizia come quella militare che richiederebbe maggiore rapidità e concentrazione nella definizione dei processi.

Ma quanto queste concezioni siano erronee è facile intendere.

I vari gradi di giurisdizione in ogni processo, penale, civile o amministrativo che sia, devono essere considerati soltanto come mezzi di maggiore approfondimento della verità e di più esatta applicazione delle norme di diritto e vanno, quindi, adottati in qualsiasi caso.

La esigenza di un giudizio d'appello, di merito, nella giustizia militare è stata posta da magistrati e avvocati ed è stata largamente dibattuta in dottrina. Se ne sono occupati i congressi di diritto penale militare tenutisi, dopo il 1950, a Padova, a Verona, a Firenze e, nell'aprile 1964, a Bari.

Il Convegno di Bari, promosso dal Gruppo italiano — che ho l'onore di presiedere — della Società internazionale di diritto penale militare, concluse i suoi lavori approvando una mozione nella quale si richiese una riforma organica dell'ordinamento giudiziario militare sui seguenti punti:

1) indipendenza dei magistrati militari e degli ufficiali giudici, in attuazione del disposto dell'articolo 108, secondo comma, della Costituzione, con la creazione di un organo di autogoverno della magistratura militare;

2) affidamento della presidenza degli organi giudiziari militari ad un magistrato militare e garanzie d'indipendenza all'ufficiale giudice nella esplicazione delle funzioni giudiziarie;

3) creazione di un organo giudiziario di appello anche per i procedimenti militari;

4) modifica della nozione legislativa del reato militare;

5) attuazione della VI disposizione finale della Costituzione con la sostituzione al Tribunale supremo militare di una Sezione specializzata della Corte di cassazione.

Col presente disegno di legge mi onoro di proporre al Parlamento — con riferimento al punto terzo della mozione — la creazio-

ne di un organo giudiziario d'appello per i procedimenti militari.

Ma un altro punto della mozione — il secondo — mi sembra degno di considerazione ai fini di una riforma ormai matura.

L'affidamento della presidenza degli organi giudiziari militari ad un magistrato militare anziché ad ufficiali di arma è richiesto dalla necessità che il giudizio sia diretto da chi abbia conoscenza completa della materia giuridica e sia, pertanto, in grado di guidare rigorosamente il processo secondo i più rigorosi canoni del diritto processuale e sostanziale.

L'indipendenza dell'ufficiale giudice nella esplicazione delle funzioni giudiziarie costituisce poi un'altra delle garanzie fondamentali per l'imputato militare, analoga a quella a cui ha diritto ogni imputato di fronte ai propri giudici.

Mi auguro che l'approvazione di questa legge segni la prima tappa di un lungo cammino che si dovrà percorrere per il raggiungimento di una legislazione moderna che rinnovi l'ordinamento giudiziario militare e la procedura penale militare.

La generale volontà di pace che anima tutti non conduce alla eliminazione delle Forze armate, ma al mantenimento di esse con compiti esclusivamente difensivi.

Ora quello che si chiede nelle Forze armate moderne è un sempre crescente senso di democrazia, non disgiunto peraltro dal senso dell'ordine e della disciplina.

La creazione delle Corti militari d'appello e l'indipendenza della giustizia militare rispondono a questa esigenza di democrazia.

#### 1. — Corti militari d'appello.

La composizione delle istituende Corti militari d'appello che sono previste nel numero di due, di cui una con sede a Bologna con giurisdizione sull'Italia settentrionale e l'altra con sede a Roma con giurisdizione sul restante territorio, ricalca quella delle Corti d'assise d'appello, sostituiti ai due magistrati ordinari due magistrati militari ed ai giudici del popolo i giudici militari. Il nu-

mero dei componenti del collegio giudicante è leggermente inferiore a quello delle Corti d'assise d'appello ed è dispari; è stato seguito questo criterio sia per non impegnare molti ufficiali negli organi giudiziari, sia per ottenere, nelle decisioni, il raggiungimento della maggioranza senza bisogno di attribuire valore doppio al voto del presidente.

I magistrati militari, come è noto, provengono dalla magistratura ordinaria o sono reclutati fra i laureati in giurisprudenza, specializzati in diritto e procedura penale militare. Essi fanno parte del personale civile del Ministero della difesa e sono inquadrati nel Corpo degli ufficiali in congedo della Giustizia militare. In tempo di pace non hanno alcuna dipendenza gerarchica dalla Autorità militare, periferica o centrale.

I giudici militari sono invece ufficiali delle Forze armate in attività di servizio, ai quali vengono conferite le funzioni di giudici per un biennio dal Presidente della Repubblica.

Il loro apporto nei giudizi di merito è altissimo ed indispensabile, perchè essi provengono da quello stesso ambiente in cui, nella maggior parte dei casi, è stato commesso il reato militare e del quale fanno parte i giudicabili.

## 2. — Presidenza tecnica.

Ma mentre per ottenere una valutazione del fatto più aderente possibile alla realtà è opportuno che in seno al collegio giudicante i giudici militari siano in numero maggiore dei magistrati, è d'altra parte necessario che la presidenza della Corte sia affidata ad un tecnico, cioè a un magistrato militare, che possa, come si è detto, dirigere il dibattimento con la stessa competenza con la quale il magistrato ordinario lo dirige nei giudizi d'Assise.

La Presidenza tecnica offre, inoltre, un altro vantaggio. I giudici militari non sono gerarchicamente dipendenti dal Presidente, come lo sono attualmente nei tribunali militari in cui il Presidente è un generale delle Forze armate in attività di servizio; è indubbio, quindi, che il loro giudizio sarà più

indipendente, non vincolato da quell'inevitabile senso di soggezione che un inferiore ha verso il superiore gerarchico, specialmente se debba esprimere, nelle note caratteristiche annuali, un giudizio su di lui.

L'istituzione della Presidenza tecnica per le Corti militari d'appello importa ovviamente l'estensione di tale norma alla composizione dei Tribunali militari. Non viene, per il momento, estesa alla composizione del Tribunale supremo militare perchè è bene affrontare tale problema quando si perverrà all'auspicata soluzione di riordinare il supremo organo della Giustizia militare in Sezione specializzata della Corte di cassazione.

Il collegio giudicante della Corte militare d'appello è composto dello stesso numero di giudici di quello del Tribunale militare; più elevati sono le funzioni ed i gradi. Il Presidente della Corte è un magistrato militare equiparato a consigliere di Cassazione; il consigliere relatore è un magistrato militare equiparato a consigliere di Corte di appello; i giudici militari sono ufficiali delle Forze armate con grado di generale di brigata o di colonnello.

Il Presidente del Tribunale è, con la nuova composizione del collegio, un magistrato militare equiparato a consigliere di Corte d'appello; il giudice relatore è un magistrato militare equiparato a giudice di tribunale, i giudici militari sono, come per il passato, due ufficiali superiori e un capitano delle Forze armate.

L'Ufficio del Pubblico ministero presso la Corte militare d'appello è costituito da un magistrato militare, procuratore generale militare presso la Corte militare d'appello, equiparato a consigliere di Cassazione e da due sostituti procuratori generali, magistrati militari equiparati a consiglieri di Corte d'appello.

Nessuna innovazione il disegno di legge prevede per l'Ufficio del Pubblico ministero presso il Tribunale militare territoriale.

In ordine alla istituzione della presidenza tecnica è da porre in rilievo che con essa si fa un passo avanti verso la effettiva indipendenza della magistratura militare sancita dall'articolo 108 della Costituzione. Viene a

cessare, infatti, nei tribunali militari, l'attuale dipendenza del giudice relatore e del giudice istruttore dal procuratore militare della Repubblica, capo dell'Ufficio del Pubblico ministero, poichè essi passano alla dipendenza del presidente del Tribunale militare, magistrato militare. Tale dipendenza non è possibile con l'attuale ordinamento perchè il presidente, ufficiale in servizio permanente effettivo delle Forze armate, non può, per ovvie ragioni tecniche, controllare e sindacare i magistrati militari nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

3. — *Modificazioni alla procedura penale militare e all'Ordinamento giudiziario militare.*

L'inserimento del giudizio di appello nel rito militare impone la modificazione delle norme di procedura penale militare che nel vigente codice prevedono l'immediato passaggio dal giudizio di merito in prima istanza al giudizio di legittimità. Nel regolare tale materia si è seguito il criterio di applicare integralmente le norme previste dal Codice di procedura penale comune per il giudizio sulle impugnazioni e si è stabilito che il ricorso per annullamento al Tribunale supremo militare si può proporre avverso le sentenze pronunziate dalle Corti militari di appello, e non più, come nel vigente sistema, contro le sentenze dei Tribunali militari territoriali.

4. — *Modificazione agli organici.*

L'istituzione delle Corti militari d'appello e della Presidenza tecnica comporta, evidentemente, delle modificazioni alle tabelle organiche dei magistrati militari e dei cancellieri militari. Esaminando i singoli articoli si vedrà, più avanti, quali sono le variazioni apportate ai singoli ruoli. Qui giova mettere in evidenza che il numero totale dei magistrati è rimasto inalterato — 100 unità —.

È stato possibile non aumentare l'organico perchè è stato recuperato il personale proveniente dai quattro tribunali militari

recentemente soppressi. Le variazioni riguardano un aumento del numero dei magistrati equiparati a consiglieri di Cassazione ed a consiglieri di Corte d'appello, ed una diminuzione dei magistrati equiparati a giudici di tribunale.

È stato necessario, invece, aumentare l'organico dei cancellieri militari perchè l'istituzione della Presidenza tecnica importa la creazione di un ufficio di cancelleria indipendente da quello che attualmente è alle dipendenze del Procuratore militare della Repubblica.

5. — *Le singole disposizioni.*

Art. 1. — Sono istituite due Corti militari d'appello con sede rispettivamente a Roma e a Bologna. La sede di Roma è consigliata sia dalla posizione geografica rispetto alla circoscrizione territoriale che si estende dalla Sardegna alla Sicilia, sia dalla circostanza che nella Capitale esiste già un carcere giudiziario militare che può accogliere anche i detenuti degli altri tribunali dell'Italia centro-meridionale, appellanti.

La sede di Bologna è suggerita dalla necessità di scegliere un centro che sia ubicato su un nodo ferroviario che colleghi i quattro tribunali militari dell'Italia settentrionale: Torino, La Spezia, Verona e Padova. Gli uffici della Corte potranno essere sistemati nell'edificio in precedenza occupato dal soppresso Tribunale militare.

Art. 2. — L'organico di ciascuna Corte militare d'appello è stabilito limitando il numero dei magistrati militari al minimo indispensabile per il funzionamento dell'organo. Sono previsti due consiglieri relatori, di modo che uno dei due possa sostituire in caso di assenza o di impedimento, il presidente o l'altro consigliere.

Per sopperire ad altre eventuali esigenze dovute al limitato organico dei magistrati, viene stabilito che alle Corti possono essere temporaneamente applicati magistrati militari con funzioni equiparate a quelle di giudice anziano di tribunale.

L'organico dei giudici militari, aventi tutti il grado di generale di brigata o colonnello, è pure esso limitato, tenuto presente che, in conformità delle norme relative al giudizio di primo grado, almeno due giudici devono appartenere alla stessa Forza armata alla quale appartiene l'imputato.

*Art. 3.* — Il collegio giudicante è composto dal presidente, dal consigliere relatore e da altri tre giudici militari, cioè dallo stesso numero di giudici di cui è composto il collegio giudicante del Tribunale militare, ma di maggiore esperienza perchè più elevati in grado. Viene rispettata la norma che i giudici militari devono ricoprire due gradi superiori a quello dell'imputato ufficiale, e nei giudizi a carico di imputato generale devono ricoprire il massimo grado. Viene altresì stabilito che nel caso il collegio non possa essere costituito per mancanza di alcuno dei giudici, il Presidente del Tribunale supremo militare può designare un giudice appartenente all'altra Corte militare d'appello.

*Art. 4.* — Le norme che stabiliscono la durata e la cessazione dell'ufficio di giudice militare presso le Corti militari di appello ricalcano quelle previste per i giudici militari presso i Tribunali militari territoriali.

*Artt. 5 e 6.* — Anche l'organico dei magistrati addetti all'Ufficio del Pubblico ministero è limitato al minimo indispensabile; per sopperire ad eventuali deficienze è consentito che siano applicati temporaneamente, con funzioni di sostituto procuratore generale militare dei magistrati militari equiparati a giudici anziani di tribunale.

*Art. 7.* — La modifica dell'articolo 1 dell'ordinamento giudiziario militare è necessaria per inserire fra gli organi della Giustizia penale militare le Corti militari di appello.

*Art. 8.* — Viene aggiunto l'articolo 3-bis per determinare di quanti uffici è costituita ciascuna Corte militare di appello e per stabilire che alla direzione dell'ufficio di can-

celleria presso ciascuna Corte e presso ciascuna procura generale è preposto un cancelliere capo.

*Art. 9.* — Il nuovo articolo 5 dell'ordinamento giudiziario militare estende il servizio dei messi giudiziari militari alle Corti militari d'appello. La modifica degli articoli 8, 12, 25 e 27 dello stesso ordinamento è necessaria per estendere la presidenza tecnica ai tribunali militari territoriali stabilendo una nuova composizione del collegio giudicante sia nei procedimenti a carico dei militari dei vari gradi che in quelli a carico di Ufficiali generali.

*Art. 10.* — La soppressione della parola « presidente » negli articoli 9, 10, 11 e 13 dell'ordinamento si rende necessaria perchè in conseguenza dell'istituzione della presidenza tecnica le norme stabilite da detti articoli riguardano soltanto i giudici militari.

*Art. 11.* — Le nuove norme previste dall'articolo 50 dell'ordinamento, che stabiliscono la dipendenza del personale della Giustizia militare, rimangono inalterate per quanto riguarda i poteri di sorveglianza del procuratore generale militare. Tutti i magistrati militari sia con funzioni requirenti che con funzioni giudicanti continuano a dipendere dal procuratore generale militare presso il Tribunale supremo militare, fino a quando le funzioni di presidente di quest'ultimo Ente saranno affidate ad un generale di Corpo d'Armata in servizio permanente effettivo. Viene, invece, disciplinata diversamente la dipendenza dei magistrati dai capi dei singoli organi giudiziari. Viene stabilito che i presidenti delle Corti militari d'appello e i presidenti dei Tribunali militari esercitano la sorveglianza sui magistrati con funzioni giudicanti e sui giudici istruttori militari, mentre i procuratori generali militari presso le Corti militari di appello e i procuratori militari della Repubblica esercitano la sorveglianza soltanto sui magistrati con funzioni requirenti. La sorveglianza sui funzionari di cancelleria e sul personale d'ordine, civile e militare, viene esercitata dall'una o dall'altra autorità

giudiziaria militare secondo le effettive dipendenze.

**Artt. 12, 13 e 14.** — Le modifiche agli articoli 67 e 68 dell'ordinamento e la soppressione della parola « presidente » nei successivi articoli 70 e 71, riguardante i Tribunali militari di guerra sono conseguenziali alla istituzione della presidenza tecnica.

**Art. 15.** — L'articolo 91-bis viene aggiunto per stabilire la composizione delle Corti militari d'appello di guerra. Viene adottato lo stesso criterio già stabilito per i Tribunali militari di guerra.

**Art. 16.** — Con gli articoli 16 e seguenti vengono apportate le necessarie modifiche alle norme di procedura penale militare contenute nel Codice penale militare di pace.

L'articolo 16 modifica il testo dell'articolo 261 del Codice penale militare di pace il quale stabilisce che le disposizioni del Codice di procedura penale comune si osservano, quando la legge non dispone diversamente, anche per i procedimenti davanti agli organi giudiziari militari e precisa a quali organi giudiziari ordinari e a quali uffici corrispondono i vari organi e i vari uffici giudiziari militari.

**Art. 17.** — La nuova dizione dell'articolo 263 concernente la giurisdizione militare è aderente al principio sancito dall'articolo 103 della Costituzione.

**Art. 18.** — Il nuovo testo dell'articolo 348 rende appellabile, oltre le sentenze del giudice istruttore che trovano corrispondenza nel Codice di procedura penale comune, anche la sentenza che dichiara la competenza di un tribunale di bordo e quella con la quale lo stesso giudice istruttore militare dichiara di astenersi dal rinviare a giudizio a norma dell'articolo 210 del Codice penale militare di pace.

**Art. 19.** — L'aggiunta degli articoli 348-bis, 348-ter e 348-quater si rende necessaria per stabilire che le funzioni della sezione istruttoria in sede di appello previste dal Co-

dice di procedura penale sono esercitate dalla Corte militare d'appello che decide in Camera di consiglio su requisitoria scritta del Pubblico Ministero; per ammettere il ricorso al Tribunale supremo militare contro le sentenze istruttorie di proscioglimento pronunziate dalle Corti militari di appello; e per stabilire che le relative impugnazioni sono proposte nei termini e nei modi previsti dal Codice di procedura penale.

**Art. 20.** — La soppressione del secondo comma dell'articolo 378 riporta l'impugnazione delle sentenze contumaciali, alla disciplina prevista dal Codice di procedura penale comune.

**Art. 21.** — Dopo il Capo III del titolo V del libro III del Codice penale militare di pace viene aggiunto un intero capo, il III-bis, sul giudizio delle impugnazioni, che ricalca le norme procedurali previste dal Codice comune con talune precisazioni dovute alla diversità dell'organo. Così l'articolo 386-ter estende l'appello dell'imputato ai casi già stabiliti per le sentenze del giudice istruttore militare. L'articolo 386-quater stabilisce i casi in cui il Pubblico Ministero può appellare e ne fissa le modalità e i termini. L'articolo 386-quinquies dà la facoltà all'imputato di farsi rappresentare con mandato speciale dal suo difensore; si è ritenuto opportuno adottare tale criterio, data la vasta circoscrizione territoriale di ciascuna Corte militare di appello, per dare la possibilità all'imputato, nei giudizi in cui sia ordinata la rinnovazione del dibattimento, o comunque quando la Corte non ne ritenga necessaria la comparizione, di astenersi dal presenziare l'udienza. L'articolo 386-sexies ammette la presentazione di motivi aggiunti, in appello, in analogia di quanto stabilito per ricorso al Tribunale supremo militare. L'articolo 386-septies fa esplicito riferimento alle norme del Codice di procedura penale sull'appello, che ammettono, fra l'altro, l'appello incidentale e la rinnovazione del dibattimento.

*Artt. 22, 23 e 24.* — Le modifiche apportate agli articoli 387, 388, 389 e 391, sono necessarie per adattare le vigenti norme sul ricorso contro le sentenze dei Tribunali militari al ricorso contro le sentenze delle Corti militari d'appello.

*Artt. 25 e 26.* — I nuovi articoli 401 e 414 dispongono l'integrale applicazione delle norme sulla revisione e delle norme relative alla esecuzione delle misure di sicurezza stabilite dal Codice di procedura penale comune.

*Art. 27.* — Le modifiche apportate agli articoli 424, 430 e 431 stabiliscono i casi, i modi ed i termini per l'appello contro le sentenze istruttorie pronunziate dai comandanti delle navi da guerra e contro le sentenze pronunziate dai Tribunali militari di bordo; viene stabilito inoltre che dette sentenze sono soggette a revisione.

*Artt. 28, 29 e 30.* — Le disposizioni transitorie e finali stabiliscono che le Corti militari d'appello cominceranno a funzionare il 1° gennaio 1967 per dare la possibilità alle autorità competenti di conferire tempestivamente gli incarichi e di approntare i nuovi uffici. Si stabilisce però che sono appellabili anche le sentenze emesse prima dell'entrata in vigore della presente legge ma per le quali non siano decorsi i termini dell'impugnazione, e che se all'entrata in vigore della legge pende contro una sentenza un ricorso per annullamento esso può essere convertito in appello.

*Art. 31.* — Con questo articolo viene stabilito che per l'attuazione delle modificazioni all'ordinamento giudiziario militare il nuovo organico del personale viene fissato per i magistrati militari dalla tabella « B » e per i cancellieri militari dalla tabella « C ».

Il nuovo organico dei magistrati militari è composto di 100 unità, cioè lo stesso numero attuale, così distinto:

1 procuratore generale militare della Repubblica, equiparato a presidente di sezione di Cassazione;

8 magistrati di Tribunale supremo militare, equiparati a consiglieri di Cassazione, con le seguenti funzioni:

2 consiglieri relatori e 2 sostituti procuratori generali presso il Tribunale supremo militare, 2 presidenti di Corte militare d'appello, 2 procuratori generali militari presso le Corti militari d'appello;

27 magistrati di Corte militare d'appello con le seguenti funzioni:

1 procuratore militare addetto alla Procura generale militare presso il Tribunale supremo militare, 1 giudice di sorveglianza presso il Tribunale supremo militare, 1 capo dell'ufficio del Pubblico Ministero per i Tribunali di guerra soppressi, 4 consiglieri relatori e 4 sostituti Procuratori generali presso le Corti militari d'appello, 8 presidenti di Tribunale militare territoriale e 8 Procuratori militari della Repubblica;

64 magistrati di Tribunale militare e aggiunti giudiziari militari con le seguenti funzioni:

1 vice Procuratore militare addetto alla Procura generale militare presso il Tribunale supremo militare, 2 giudici relatori addetti ai presidenti delle Corti militari d'appello e 2 vice Procuratori militari presso le Corti militari d'appello, 16 giudici relatori, 9 vice Procuratori militari, 9 giudici istruttori militari e 25 sostituti Procuratori militari presso i Tribunali militari territoriali e la sezione autonoma di Tribunale militare di Cagliari.

Il nuovo organico dei cancellieri militari prevede:

2 cancellieri capi di Tribunale supremo militare (coefficiente 670), uno per dirigere la cancelleria del Tribunale supremo militare e l'altro per dirigere la cancelleria della Procura generale militare;

8 cancellieri capi di Corte militare d'appello e di Tribunale militare (coefficiente 500), di cui 4 destinati a dirigere le cancellerie delle Corti militari d'appello e delle rispettive Procure generali militari e 4 destinati alla direzione dei Tribunali militari di Roma e di La Spezia, che hanno la più vasta circoscrizione territoriale;

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

18 cancellieri principali (coefficiente 402) destinati 2 al Tribunale supremo militare, 4 alle Corti militari d'appello e rispettive Procure generali e 12 ai Tribunali militari territoriali e rispettive Procure militari;

26 primi cancellieri (coefficiente 325) e 36 cancellieri (coefficiente 271), cancellieri aggiunti (coefficiente 229), vice cancellieri

(coefficiente 222) per un totale di 62 unità da suddividere presso le otto cancellerie delle rispettive Procure, con la media di 4 unità per ogni cancelleria.

Nella convinzione di apportare con questo disegno di legge un utile contributo al migliore funzionamento della giustizia, si confida che il Parlamento voglia concedere la sua alta approvazione.



**DISEGNO DI LEGGE****CAPO I****ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE  
DELLE CORTI MILITARI D'APPELLO****Art. 1.**

*(Istituzione delle Corti militari d'appello)*

Sono istituite due Corti militari d'appello con sede a Roma ed a Bologna.

Le Corti militari d'appello giudicano sull'appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dai Tribunali militari.

Le circoscrizioni delle Corti militari d'appello risultano dalla tabella A, annessa alla presente legge.

Con decreto presidenziale può essere modificata la circoscrizione delle Corti militari d'appello.

**Art. 2.**

*(Composizione organica  
delle Corti militari d'appello)*

Ciascuna Corte militare d'appello è composta:

- 1) di un presidente magistrato militare equiparato a consigliere di Cassazione;
- 2) di due consiglieri relatori, magistrati militari equiparati a consiglieri di Corte di appello;
- 3) di dieci giudici militari aventi grado di generale di brigata o di colonnello e corrispondenti.

I giudici militari appartengono quattro all'Esercito, due alla Marina, due all'Aeronautica, uno alla Guardia di finanza, uno alle Forze armate di polizia.

I giudici militari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

I giudici militari appartenenti alla Guardia di finanza ed alle Forze armate di polizia possono ricoprire altri incarichi nelle rispettive Forze armate.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 10 e 11 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del Presidente della Corte militare d'appello, ne esercita le funzioni il consigliere relatore di maggiore anzianità.

### Art. 3.

#### *(Composizione del collegio giudicante)*

La Corte militare d'appello giudica con l'intervento del presidente, di un consigliere relatore e di tre giudici militari designati per ciascuna udienza dal presidente.

Nei giudizi a carico di ufficiali superiori non aventi grado di colonnello o corrispondente, tutti i giudici militari hanno grado di generale di brigata o corrispondente; nei giudizi a carico di ufficiali aventi grado di colonnello o corrispondente, tutti i giudici militari hanno grado di generale di divisione o corrispondente; nei giudizi a carico di ufficiali generali, la Corte giudica con l'intervento di tre giudici militari, aventi tutti grado di generale di Corpo d'armata o corrispondente.

Per la designazione dei giudici nei giudizi a carico di ufficiali aventi grado di colonnello o di generale, si osservano le disposizioni stabilite per il giudizio di primo grado.

Nei giudizi a carico di ufficiali generali i magistrati militari indossano la toga anzichè l'uniforme militare.

Per la composizione del collegio giudicante in relazione alla appartenenza dell'imputato alle varie Forze armate o in relazione alla natura dei fatti oggetto del giudizio o in relazione ad una pluralità di imputati aventi grado diverso, si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite per il giudizio di primo grado.

Nei giudizi a carico di appartenenti alla Guardia di finanza, alle Forze armate di polizia o al Corpo degli agenti di custodia, quando non è possibile la designazione di giudici aventi il grado richiesto dal comma secondo, la Forza armata alla quale l'imputato appartiene non è rappresentata nel collegio giudicante.

Quando il collegio non può essere costituito nei modi prescritti dalla legge per mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento di alcuno dei giudici militari, il Presidente del Tribunale supremo designa, per singoli giudizi, altro giudice appartenente a diversa Corte.

Art. 4.

*(Durata e cessazione dall'ufficio  
di giudice militare)*

I giudici militari della Corte militare di appello durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Tuttavia essi possono esercitare la loro funzione anche dopo la scadenza del biennio fino a che non siano sostituiti.

L'ufficio di giudice militare cessa, se l'ufficiale che ne è investito:

- 1) è promosso;
- 2) ha cessato dal servizio;
- 3) è incorso in una delle cause di dispensa o di incapacità previste dagli articoli 10 e 11 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;
- 4) è incorso nella sospensione dal grado o dall'impiego o nella perdita del grado.

Art. 5.

*(Composizione dell'ufficio del Pubblico  
Ministero presso ciascuna Corte militare  
d'appello)*

L'ufficio del Pubblico Ministero presso ciascuna Corte militare d'appello si compone di un Procuratore generale militare presso la Corte militare d'appello, magistrato militare equiparato a magistrato di Cassazione, e di due sostituti procuratori generali presso la Corte militare d'appello, magistrati militari equiparati a magistrati di Corte d'appello.

Nei giudizi a carico di ufficiali generali le funzioni del Pubblico Ministero sono esercitate dal Procuratore generale militare presso la Corte militare d'appello.

## Art. 6.

*(Magistrati di Tribunale militare applicati alle Corti militari d'appello)*

Alle Corti militari d'appello possono essere temporaneamente applicati, con funzioni di consigliere relatore o di sostituto procuratore generale militare, magistrati di Tribunale militare che abbiano esercitato funzioni giudiziarie da non meno di dodici anni.

## CAPO II

## NORME DI ORDINAMENTO

## Art. 7.

L'articolo 1 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, è sostituito dal seguente:

« Art. 1 (Organi della giustizia penale militare). — La giustizia penale militare è amministrata:

- 1) dai Tribunali militari;
- 2) dalle Corti militari d'appello;
- 3) dal Tribunale supremo militare ».

## Art. 8.

Dopo l'articolo 3 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 3-bis (Ufficio della Corte militare d'appello). — Presso ciascuna Corte militare di appello sono costituiti:

- 1) un ufficio di Presidenza;
- 2) un ufficio del Pubblico Ministero;
- 3) gli uffici di Cancelleria.

Le funzioni di cancelleria presso le Corti militari d'appello e le rispettive Procure generali militari sono esercitate da cancellieri del personale della giustizia militare di grado non inferiore a primo cancelliere.

Alla Direzione dell'ufficio di Cancelleria presso ciascuna Corte e ciascuna Procura generale è preposto un cancelliere capo ».

## Art. 9.

Gli articoli 5, 8, 12, 25 e 27 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 5* (Servizio di messi giudiziari militari). — I regolamenti militari approvati con decreto del Capo dello Stato, provvedono all'ordinamento di un servizio di messi giudiziari militari presso i Tribunali militari, le Corti militari d'appello ed il Tribunale supremo militare.

*Art. 8* (Composizione organica dei Tribunali militari territoriali). — I Tribunali militari territoriali sono costituiti:

- 1) di un Presidente, magistrato militare, avente il grado equiparato a quello di consigliere di Corte d'appello;
- 2) di uno o più giudici relatori, appartenenti alla Magistratura militare;
- 3) di 24 giudici militari, di cui 16 ufficiali superiori e 8 capitani, salvo che il servizio della giustizia ne richieda un numero maggiore; nel quale ultimo caso i giudici in eccedenza devono essere anche essi scelti fra gli ufficiali superiori e i capitani.

In caso di mancanza, assenza, incompatibilità, o altro impedimento del Presidente, il giudice relatore più anziano ne fa le veci.

Con decreto del Capo dello Stato, può disporsi che nel Tribunale militare funzionino più sezioni. In questo caso, il Presidente presiede la prima Sezione e le altre sono presiedute dai giudici relatori più anziani, designati, per le singole sezioni, dal Presidente, salvo che questi ritenga di presiederle egli stesso. Nel caso preveduto dal comma precedente il Presidente del Tribunale, sentito il Procuratore militare, stabilisce quali procedimenti debbono essere assegnati per il giudizio a ciascuna sezione.

I giudici militari possono avere altri incarichi ferme le cause di dispensa indicate nell'articolo 10 e ferma la normale precedenza della giustizia militare, a norma dei regolamenti militari approvati con decreto del Capo dello Stato.

*Art. 12* (Rappresentanza delle Forze armate dello Stato nella composizione orga-

nica dei Tribunali militari). — I giudici militari devono appartenere sei all'Esercito, sei alla Marina, sei all'Aeronautica, due alla Guardia di finanza, due alle Forze armate di polizia e due al Corpo degli agenti di custodia.

Dei giudici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quattro, per ciascuna Forza armata, sono scelti fra gli ufficiali superiori.

Quando ricorrono particolari esigenze di servizio il Ministro della difesa ha facoltà di non designare, in tutto o in parte, ufficiali di una delle suddette Forze armate quali giudici nei Tribunali istituiti presso Comandi di diversa Forza armata.

*Art. 25* (Norma generale. Procedimento a carico di ufficiali generali). — L'ufficio di istruzione presso ogni tribunale militare territoriale si compone di uno o più giudici istruttori, appartenenti alla magistratura militare.

Nei procedimenti a carico di ufficiali generali, le funzioni di giudice istruttore sono affidate ad un magistrato militare di grado non inferiore a quello di consigliere relatore della Corte militare d'appello, designato dal presidente della Corte.

Fino a quando non sia avvenuta la designazione, provvede il giudice istruttore del tribunale competente.

*Art. 27* (Norme speciali per i procedimenti a carico di ufficiali generali). — Nei procedimenti a carico di ufficiali generali, le funzioni di giudice relatore e di Pubblico Ministero nel dibattimento sono esercitate, rispettivamente, da un giudice relatore di Corte di appello e da un Sostituto procuratore generale di Corte di appello.

I magistrati militari indossano la toga anzichè l'uniforme militare ».

#### Art. 10.

La parola « Presidente » ricorrente negli articoli 8, u. c., 9, 10, 11, 13, 15 u. p. e 16 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, è soppressa.

È parimenti soppressa la colonna della tabella annessa all'articolo 16, riferentesi al grado del Presidente.

## Art. 11.

L'articolo 50 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, è sostituito dal seguente:

« *Art. 50* (Dipendenza del personale degli uffici giudiziari militari). — Il Presidente del Tribunale supremo militare è Capo del collegio giudicante. Da lui dipendono i giudici militari, per quanto si attiene alle loro funzioni giudiziarie, e il personale militare addetto all'ufficio di presidenza.

Il Procuratore generale militare della Repubblica presso il Tribunale supremo militare è Capo del Pubblico Ministero militare.

Da lui dipende tutto il personale della Magistratura militare e delle Cancellerie giudiziarie militari e l'altro personale degli uffici giudiziari militari.

La sorveglianza su tutti i magistrati militari giudicanti di ciascuna Corte militare d'appello spetta al Presidente della Corte,

I Presidenti dei Tribunali militari esercitano tale sorveglianza sui magistrati militari giudicanti e sui giudici istruttori in servizio presso ciascun Tribunale.

La sorveglianza su tutti i magistrati militari del Pubblico Ministero presso ciascuna Corte militare d'appello spetta al Procuratore generale militare presso la Corte. Il Procuratore militare della Repubblica esercita tale sorveglianza sui magistrati requiranti in servizio presso ciascun Tribunale.

I funzionari delle Cancellerie giudiziarie presso ciascuna Corte militare di appello e il personale civile e militare addetto ai vari uffici dipendono dal Presidente della Corte o dal Capo dell'ufficio del Pubblico Ministero a seconda della loro assegnazione.

Il personale sopra indicato in servizio presso ciascun Tribunale militare dipende, rispettivamente, dal Presidente del Tribunale o dal Procuratore militare della Repubblica ».

## Art. 12.

L'articolo 67 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, è sostituito dal seguente:

« *Art. 67* (Composizione). — Ciascuno dei Tribunali militari di guerra è comune a tutte

le Forze armate dello Stato, ed è composto di un Presidente, magistrato militare, avente nel corpo della giustizia militare grado non inferiore a colonnello, e di almeno sei giudici, compreso il giudice relatore appartenente al Corpo della giustizia militare, dei quali almeno due ufficiali superiori e gli altri capitani.

Il Tribunale militare di guerra giudica con l'intervento del Presidente e di quattro giudici, compreso il relatore, designati dal Presidente, dei quali almeno uno Ufficiale superiore. In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del Presidente, ne fa le veci il giudice relatore ».

#### Art. 13.

L'articolo 68 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, è sostituito dal seguente:

« *Art. 68* (Carattere e designazione dei componenti il Tribunale). — L'incarico di giudice militare dei Tribunali militari di guerra ordinari è conferito a tempo indeterminato.

I giudici militari sono designati dal Comandante dell'Unità presso la quale ciascuno dei Tribunali è costituito a norma dell'articolo 65.

Il Presidente ed il Giudice relatore sono designati dal Comandante supremo su proposta del Procuratore generale militare della Repubblica ».

#### Art. 14.

La parola « Presidente » ricorrente negli articoli 70 e 71 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, è soppressa.

#### Art. 15.

Dopo l'articolo 91 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, è aggiunto il seguente articolo:

« *Art. 91-bis* (Composizione delle Corti militari d'appello di guerra). — Le Corti militari d'appello di guerra entrano in funzio-



ne a seguito di determinazione del Comandante supremo, e sono composti e funzionano secondo le norme stabilite per il tempo di pace.

I relativi magistrati militari e cancellieri militari vengono mobilitati con il grado ricoperto nel Corpo della giustizia militare ».

### CAPO III

#### NORME DI PROCEDURA

##### Art. 16.

L'articolo 261 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« *Art. 261* (Applicazione delle disposizioni del Codice di procedura penale). — Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del Codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti agli organi giudiziari militari, sostituiti:

1) al Tribunale e al Procuratore della Repubblica, rispettivamente, il Tribunale militare e il Procuratore militare della Repubblica;

2) alla Corte d'appello e al Procuratore generale di questa, rispettivamente, la Corte militare d'appello e il Procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte militare d'appello;

3) alla Corte di cassazione e al Procuratore generale di questa, rispettivamente, il Tribunale supremo militare e il Procuratore generale militare della Repubblica;

4) al ricorso per Cassazione, il ricorso per annullamento al Tribunale supremo militare;

5) al segretario il cancelliere ».

##### Art. 17.

L'articolo 263 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« *Art. 263* (Giurisdizione militare in relazione alle persone ed ai reati militari). —

Spetta ai Tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate ».

Art. 18.

L'articolo 348 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« *Art. 348* (Appello contro le sentenze istruttorie di proscioglimento). — Il Procuratore generale presso la Corte militare d'appello e il Procuratore militare della Repubblica possono appellare contro la sentenza con la quale il giudice istruttore ha dichiarato la competenza di un tribunale militare di bordo, ovvero ha dichiarato non doversi procedere o di astenersi dal rinviare a giudizio a norma dell'articolo 210.

L'imputato può appellare contro la sentenza con la quale il giudice istruttore ha dichiarato di astenersi dal rinvio a giudizio a norma dell'articolo 210, ovvero di non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale o perchè trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato o per un'altra ragione ».

Art. 19.

Dopo l'articolo 348 del Codice penale militare di pace sono aggiunti i seguenti articoli:

« *Art. 348-bis* (Decisioni in camera di consiglio). — Nei casi e nelle forme previste dal Codice di procedura penale, le funzioni della Sezione istruttoria in sede di appello sono esercitate dalla Corte militare d'appello che decide in camera di consiglio sulle requisitorie scritte del pubblico ministero e senza l'intervento dei difensori.

*Art. 348-ter* (Ricorso al Tribunale supremo militare contro le sentenze istruttorie della Corte militare d'appello). — Il procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte militare d'appello e l'imputato possono ricorrere al Tribunale supremo

militare contro la sentenza istruttoria di proscioglimento pronunciata dalla Corte militare d'appello.

*Art. 348-quater* (Termini e modi delle impugnazioni contro le sentenze istruttorie e le ordinanze sulla libertà provvisoria). — Le impugnazioni di cui agli articoli 348 e 348-bis di questo Codice e quelle di cui all'articolo 281 del Codice di procedura penale sono proposte nei termini e nei modi stabiliti dal capo ottavo del titolo quarto del libro primo del Codice di procedura penale ».

Art. 20.

Il secondo comma dell'articolo 378 del Codice penale militare di pace è soppresso.

Art. 21.

Dopo il Capo III del titolo quinto del libro terzo del Codice penale militare di pace è aggiunto il seguente Capo:

« CAPO III-bis

DEL GIUDIZIO SULLE IMPUGNAZIONI

Sezione 1<sup>a</sup>: Dell'appello alla Corte militare d'appello.

*Art. 386-bis* (Motivi e casi di appello). — L'appello alla Corte militare d'appello è proposto nei termini e nei modi stabiliti nel capo ottavo del titolo quarto del libro primo del Codice di procedura penale.

L'appello, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può proporsi contro le sentenze pronunciate dai Tribunali militari e indicate negli articoli seguenti:

*Art. 386-ter* (Appello dell'imputato). — L'imputato può appellare contro:

- 1) la sentenza di condanna;
- 2) la sentenza con la quale il giudice ha dichiarato di astenersi dal pronunciare condanna a norma dell'articolo 210;

3) la sentenza di proscioglimento perchè si tratta di persona non imputabile o non punibile, perchè il fatto non costituisce reato o per un'altra ragione, ovvero per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale.

*Art. 386-quater* (Appello del Pubblico Ministero). — Il Procuratore militare della Repubblica può appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento pronunciate dal Tribunale militare territoriale e dal Tribunale militare di bordo, che ha rimesso gli atti del procedimento, giusta le norme del regolamento giudiziario militare, al Tribunale militare territoriale presso cui ha il proprio ufficio.

Il Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello può appellare contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciate dai Tribunali militari territoriali della propria giurisdizione e dai Tribunali militari di bordo che abbiano rimesso gli atti del procedimento ai Tribunali militari territoriali della propria giurisdizione.

La dichiarazione di appello del Procuratore generale presso la Corte militare d'appello contro la sentenza pronunciata da un Tribunale militare di bordo è ricevuta dal Cancelliere del Tribunale militare territoriale, al quale, a seguito della sentenza, sono stati rimessi gli atti del procedimento, giusta le norme del regolamento giudiziario militare.

Il termine per la dichiarazione di appello del Procuratore generale militare presso la Corte militare d'appello è di giorni 30 a decorrere da quello della pronuncia della sentenza, se si tratta di sentenza di un Tribunale militare territoriale, e da quello della comunicazione dell'arrivo degli atti del procedimento al Tribunale militare territoriale indicato nel comma precedente, se si tratta di sentenza di un Tribunale militare di bordo.

Agli effetti del comma precedente, la comunicazione al Procuratore generale militare presso la Corte militare d'appello deve essere compiuta dal Cancelliere del Tribunale militare territoriale entro tre giorni dall'arrivo degli atti e deve contenere il dispositivo della sentenza.

*Art. 386-quinquies* (Rappresentanza dell'imputato nel giudizio di appello). — Nel giudizio di appello dinanzi alla Corte militare d'appello l'imputato può con mandato speciale farsi rappresentare dal suo difensore. Il giudice tuttavia ha facoltà di ordinare la comparizione.

*Art. 386-sexies* (Motivi aggiunti). — Se i motivi di appello sono stati presentati in tempo, possono esserne aggiunti altri non oltre il decimo giorno precedente a quello per il quale è fissato per la prima volta il dibattimento di appello.

*Art. 386-septies* (Applicabilità delle norme del Codice di procedura penale sull'appello). — Nei procedimenti innanzi alla Corte militare d'appello si osservano le disposizioni del Codice di procedura penale relative alle impugnazioni ed all'appello, in quanto applicabili ».

#### Art. 22.

L'articolo 387 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« *Art. 387* (Motivi di ricorso contro le sentenze delle Corti militari d'appello). — Il ricorso per annullamento al Tribunale supremo militare può proporsi dal Procuratore generale presso la Corte militare d'appello o dall'imputato per i seguenti motivi:

1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

2) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ed organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

3) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, d'inammissibilità o di decadenza.

Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto entro i termini e nei modi stabiliti nel capo ottavo del titolo

quarto del libro primo del Codice di procedura penale contro le sentenze pronunciate nel giudizio d'appello o, inappellabilmente, nel giudizio di primo grado.

Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati.

Il ricorso contro la sentenza pronunciata in grado di appello non può essere fondato sulle nullità determinate dall'inosservanza di norme di diritto processuale non verificatesi nel giudizio d'appello, se tali nullità non sono state dedotte con i motivi d'impugnazione nel predetto giudizio ».

#### Art. 23.

Gli articoli 388 e 389 del Codice penale militare di pace sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 388 (Ricorso dell'imputato). — L'imputato può ricorrere per annullamento al Tribunale supremo militare contro la sentenza di condanna e quella di proscioglimento pronunciate dalla Corte militare d'appello.

Art. 389 (Ricorso del Pubblico Ministero). — Il Procuratore generale militare presso la Corte militare d'appello può ricorrere per annullamento al Tribunale supremo militare contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento ».

#### Art. 24.

L'articolo 391 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 391 (Notificazione del ricorso del Pubblico Ministero all'imputato). — Il ricorso al Tribunale supremo militare proposto dal Procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte militare d'appello, è notificato, a pena di decadenza, all'imputato detenuto, entro tre giorni dalla dichiarazione, per mezzo del cancelliere. All'atto della consegna della copia, il cancelliere invita il detenuto a scegliere il difensore per il procedimento davanti al Tribunale supremo

militare, con l'avvertimento che, se non lo sceglie, gli sarà nominato dal presidente dello stesso Tribunale supremo. Di tutto deve compilarsi processo verbale.

Se l'imputato non è detenuto, il cancelliere deve disporre, a pena di decadenza, la notificazione di copia della dichiarazione di ricorso entro tre giorni dalla sua data ».

#### Art. 25.

L'articolo 401 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« *Art. 401* (Norme generali). — Le sentenze di condanna divenute irrevocabili, pronunciate in primo grado o in grado di appello dal giudice militare, sono sottoposte a revisione nei casi ed in conformità del capo terzo del titolo terzo del Codice di procedura penale. Alla domanda del Procuratore generale presso la Corte d'appello è sostituita la domanda del procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, alla domanda del Procuratore generale presso la Corte di cassazione la domanda del Procuratore generale militare presso il Tribunale supremo militare, ed alla richiesta del Ministro della giustizia è sostituita la richiesta del Ministro della difesa ».

#### Art. 26.

L'articolo 414 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« *Art. 414* (Applicazione delle norme del Codice di procedura penale). — Per la esecuzione delle misure di sicurezza si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di procedura penale, sostituito al ricorso alla Corte d'appello il ricorso alla Corte militare d'appello ed al ricorso per revisione alla Cassazione il ricorso per revisione al Tribunale supremo militare ».

#### Art. 27.

Gli articoli 424, 430 e 431 del Codice penale militare di pace sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 424 (Appello contro le sentenze istruttorie). — Contro la sentenza del comandante, che pronuncia sui risultati della istruzione, è ammesso appello nei casi, nei termini e nei modi previsti dagli articoli 348 e seguenti.

L'appello può essere proposto dall'imputato, dal Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare territoriale al quale, a seguito della sentenza, sono stati rimessi gli atti del procedimento, giusta le norme del regolamento giudiziario militare e dal Procuratore generale militare presso la Corte militare d'appello nella cui circoscrizione è compreso il predetto Tribunale militare territoriale.

I termini per la dichiarazione di appello decorrono dalla notifica o dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza presso la cancelleria del tribunale indicato nel comma precedente.

Art. 430 (Appello contro le sentenze pronunciate dai Tribunali militari di bordo). — Contro le sentenze pronunciate dai Tribunali militari di bordo è ammesso appello nei casi, nei termini e nei modi previsti dagli articoli 386-bis e seguenti.

Si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 424.

Art. 431 (Revisione delle sentenze dei Tribunali militari di bordo). — Le sentenze dei Tribunali militari di bordo sono soggette a revisione nei casi e nei modi stabiliti dall'articolo 401.

Se la revisione è ammessa, gli atti sono rimessi ad un Tribunale militare territoriale ».

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 28.

*(Inizio del funzionamento dei Tribunali militari con la nuova composizione e delle Corti militari d'appello)*

I Tribunali militari territoriali, con la nuova composizione di cui alla presente legge, e le Corti militari d'appello cominceranno a funzionare il 1° gennaio 1967.



## Art. 29.

*(Impugnazione delle sentenze pronunciate prima e dopo l'entrata in vigore della legge)*

Le sentenze pronunciate dai Tribunali militari dopo l'entrata in vigore della presente legge e quelle per le quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge non sono decorsi i termini per l'impugnazione, sono soggette ad appello.

Se, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, pende contro la sentenza del Tribunale militare ricorso per annullamento al Tribunale supremo militare, è concessa all'imputato la facoltà di domandare la conversione del ricorso in gravame di appello.

Nel caso di ricorso di più imputati, qualora soltanto parte di essi domandino la conversione, il Tribunale supremo militare decide preventivamente, per coloro che non hanno fatto richiesta di conversione, il ricorso di sua competenza e, nei limiti in cui concorra l'effetto estensivo dei motivi ai sensi dell'articolo 203 del Codice di procedura penale, decide anche per i ricorrenti che hanno chiesto la conversione.

In caso di annullamento con rinvio, questo ha luogo ad una Corte militare d'appello; se più sono stati gli imputati ricorrenti, e solo alcuni di essi hanno chiesto la conversione, il rinvio, fuori dei casi di estensione di cui al comma precedente, ha luogo alla Corte militare d'appello competente a conoscere del gravame degli imputati che hanno chiesto la conversione.

## Art. 30.

*(Dichiarazione di conversione del ricorso)*

La dichiarazione di conversione del ricorso in gravame di appello deve essere fatta nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o nella cancelleria del Tribunale supremo militare, dall'imputato o dal suo difensore, nel termine di giorni trenta a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel termine indicato dall'articolo 386-*sexies*, devono essere presentati i motivi di appello; in mancanza, valgono come tali i motivi presentati a sostegno del ricorso.

Art. 31.

*(Ruolo organico della giustizia militare)*

Per l'attuazione delle presenti modificazioni all'ordinamento giudiziario militare, l'organico dei magistrati e dei cancellieri militari viene stabilito come da annesse tabelle *B* e *C*. I provvedimenti in attuazione dell'organico avranno decorrenza, agli effetti economici, dal 1° gennaio 1967.

Art. 32.

*(Disposizione finale)*

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà effetto dal 1° gennaio 1967.

## TABELLA A

TABELLA RELATIVA ALLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLE CORTI  
MILITARI D'APPELLO

CORTE MILITARE D'APPELLO	CIRCOSCRIZIONE
	(Province sul cui territorio esercitano la giurisdizione i seguenti tribunali militari)
ROMA . . . . .	Roma - Cagliari (sezione autonoma del Tribunale di Roma) - Napoli - Bari - Palermo
BOLOGNA . . . . .	La Spezia - Torino - Verona - Padova.

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

## ORGANICO DEI MAGISTRATI MILITARI

	Tribunale Supremo Militare	Corti Militari d'Appello	Tribunali Militari Territoria- li e sezione autonoma	Totale
PROCURATORE GENERALE MILITARE PRESSO IL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE .....	1	—	—	1
MAGISTRATI DI TRIBUNALE SUPREMO MILITARE (Consi- glieri Relatori, Sostituti Procuratori Generali, Pre- sidenti delle Corti MM.AA. - Procuratori Generali Militari presso le CC.MM.AA.) .....	4	4	—	8
MAGISTRATI DI CORTE MILITARE D'APPELLO (Procura- tori Militari addetti alla Procura Generale ed all'Uf- ficio del P.M. dei Tribunali di Guerra Soppressi, Consiglieri Relatori e Sostituti Procuratori Generali presso le CC.MM.AA., Giudici di Sorveglianza, Presidenti dei Tribunali Militari, Procuratori Mi- litari della Repubblica) .....	3	8	16	27
MAGISTRATI DI TRIBUNALE MILITARE E AGGIUNTI GIU- DICI MILITARI (Vice Procuratori Militari, Giudici Relatori, Sostituti Procuratori Militari di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe, Giudici Istruttori Militari di 1 <sup>a</sup> 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe)	1	4	59	64
UDITORI GIUDIZIARI MILITARI (a) .....	—	—	—	—
TOTALE .....	9	16	75	100

(a) Il loro numero non potrà mai essere superiore a quello dei posti vacanti nel ruolo.

TABELLA C

## ORGANICO DEI CANCELLIERI MILITARI

	Cancelleria Tribunale Supremo Militare	Cancelleria Procura Generale presso Trib. Supr. Mil.	Cancelleria Corti Militari d'Appello	Cancellerie Procure Generali presso Corti Mil. d'App.	Cancellerie Trib. Milit. Territoriali	Cancellerie Procura Mil. presso Trib. Mil. Territoriali	Totale
Cancelliere Capo di Tribunale Supremo Militare (coeff. 670) .....	1	1	—	—	—	—	2
Cancelliere Capo di Corte Militare d'Appello e di Tribunale (coeff. 500)	—	—	2	2	2	2	8
Cancelliere Principale (coeff. 402)	1	1	2	2	6	6	18
Primi Cancellieri (coeff. 325)i....	2	2	2	2	9	9	26
Cancellieri, Cancellieri Aggiunti, Vice Cancellieri (coeff. 271, 229, 222)	—	—	—	—	18	18	36
TOTALE.....	4	4	6	6	35	35	90

